

Per la stretta alla somministrazione del dl dignità

Persi 53 mila posti

Il calo si avrà dal 1° gennaio 2019

DI MICHELE DAMIANI

Dal 1° gennaio 2019 circa 53 mila persone non potranno essere riavviate al lavoro tramite contratti di somministrazione, perché avranno raggiunto i 24 mesi di limite massimo per un impiego a tempo determinato, limite fissato dal decreto dignità. È la valutazione fatta da **Assolavoro**, l'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, che ha stimato gli effetti della circolare n. 17 del 31 ottobre scorso diffusa dal Ministero per illustrare le novità e le modalità di applicazione del decreto dignità. «Le 53 mila persone che non potranno essere riavviate sono frutto di una stima prudenziale», si legge nella nota diffusa da **Assolavoro**. «L'Associazione evidenzia che, nonostante le ripetute manifestazioni di disponibilità, non c'è stato ancora nessun riscontro in generale e in particolare sull'interpello relativo proprio alla circolare del 31 ottobre». La circolare «ha retrodatato a prima dell'entrata in vigore della legge di conversione al decreto il termine da considerare per i lavoratori assunti dalle agenzie». Dal 14 luglio, con l'entrata in vigore del dl dignità, la libertà di assunzione a termine è limitata a un massimo di 12 mesi; oltre, e comunque entro i 24 mesi, serve la ricorrenza di una delle causali previste dalla legge. Secondo il ministero, il nuovo regime su durata massima e condizioni (causali) si applica pure alla somministrazione a termine, alla stessa maniera del contratto

a termine. Di conseguenza, il rispetto del limite di 24 mesi va valutato con riferimento non solo al rapporto di lavoro che il lavoratore ha avuto con il somministratore (assunzione a termine con l'Agenzia), ma anche ai rapporti con il singolo utilizzatore, dovendosi in tal caso considerare sia i periodi svolti con contratto a termine (assunzioni), sia quelli in missione con somministrazione a termine. In altre parole, il limite di 24 mesi opera per tutti i «rapporti» a termine: per le assunzioni (a termine) e per le missioni (somministrazione a termine). La conseguenza che fa scaturire il ministero è una decisa marcia indietro: raggiunto il limite di 24 mesi con contratti a tempo determinato, il datore di lavoro non può ricorrere alla somministrazione a termine con lo stesso lavoratore, cosa possibile fino al 13 luglio. Sempre in tema di somministrazione, la circolare del Ministero aveva chiarito che, a partire dal 12 agosto, il numero di assunzioni a termine e di missioni a termine (la somma delle due) non può superare il 30% degli assunti a tempo indeterminato (lasciando la possibilità alla contrattazione di fissare tetti differenti). La previsione di un tetto non è una novità del decreto: infatti, fino all'11 agosto il numero di contratti a termine possibile era pari al 20% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato. Il nuovo limite, inoltre, non è stato fissato con il dl, ma con la legge di conversione (96/2018) che, per la prima volta, ha introdotto un limite alla somministrazione a termine.

